

Dalla lingua da utilizzare all'indicazione degli additivi

di Giuseppe De Giovanni
Esperto di Etichettatura degli Alimenti

Il punto sulle maggiori inadempienze delle aziende alimentari in materia di etichettatura

L "etichettatura dei prodotti alimentari", dopo circa 40 anni dalla sua prima applicazione comunitaria, richiama sempre più l'attenzione di imprese, esperti ed organi di controllo. Sia le direttive che il regolamento (UE) 1169/2011 ne hanno posto bene in evidenza i diversi aspetti, distinguendo i prodotti oggetto di libera circolazione comunitaria da quelli destinati al solo mercato interno.

Il regolamento (UE) 1169/2011, mentre lascia molto spazio all'iniziativa degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti sfusi (non preconfezionati), che in via generale non sono oggetto di libera circolazione, preclude ogni possibilità sui prodotti preconfezionati, su cui può legiferare solo l'Unione europea (UE), ad eccezione di modesti interventi, che devono in ogni caso essere autorizzati dall'UE. Fino al 2011 l'etichettatura degli alimenti è stata una materia oggetto di direttive, ma a partire da quell'anno si è passati al regolamento. Il motivo di fondo è da rilevarsi nella necessità di:

- stabilire regole uniche, allo scopo di evitare

- problemi nella circolazione comunitaria;
- stabilire regole uniche per le imprese, a prescindere dal Paese di appartenenza;
- garantire identica informazione per i consumatori comunitari.

Con le direttive, invece, alcuni settori economici ricorrevano all'annosa politica di salvaguardia degli interessi di bottega, tramite interventi politici nazionali, pur sapendo che le direttive non contemplavano questa finalità.

Col regolamento sono state eliminate tutte le deroghe precedentemente consentite, in quanto non garantivano la libera circolazione e appesantivano la realizzazione di etichette specifiche destinate ai Paesi che consentivano deroghe e agevolazioni, a volte a danno dell'informazione ai consumatori. La possibilità di deroghe è ancora prevista, ma nel rispetto di precise e tassative regole. La loro determinazione, da rispettare per poterle prevedere, sembrava una garanzia, per assicurare la libera circolazione dei prodotti in modo serio. Pare, invece, che ogni Paese voglia continuare ad operare per proprio conto, trascurando le regole comunitarie e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia nonché, eventualmente, la giurisprudenza nazionale dettata dalle Corti supreme.

La Francia e l'Italia sono i Paesi che più di tutti hanno dimostrato il loro dissenso in materia. In Italia, da una parte, gli operatori fanno quel che

vogliono, ben sapendo che i controlli sono rari, e, dall'altra, le autorità, piuttosto che porre un freno ai comportamenti anomali, preferiscono assecondarli, mettendo in essere norme che sanno che non potranno mai essere applicate, perché non conformi al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il nostro Paese, purtroppo, in questa materia è recidivo, essendo stato già condannato dalla Corte di Giustizia per quanto riguarda gli obblighi imposti circa l'indicazione dell'origine nell'etichettatura dei formaggi freschi a pasta filata.

La Francia e l'Italia sono i Paesi che più di tutti hanno dimostrato il loro dissenso in materia di etichettatura

Altri casi delicati di violazione di norme comunitarie riguardano la mancata notifica di alcuni progetti di norme nazionali. La Commissione aveva già richiamato le autorità italiane sulla necessità di rispettare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la sentenza del 30 aprile 1996, secondo cui le regole tecniche adottate in violazione della procedura 98/34 (causa C-194/94) sono inapplicabili. Anche se il regolamento (UE) 1169/2011, tra le modifiche importanti apportate, ha reso inapplicabile all'etichettatura dei prodotti alimentari la procedura della direttiva 98/34/CE, ha comunque lasciato invariato l'obbligo di notifica dei progetti, previsto all'articolo 45.

A ciò si aggiunge ora l'inerzia dei competenti servizi della Commissione, che non intervengono energicamente a frenare certe richieste, non dirette a migliorare il sistema di informazione dei consumatori, ma solo a soddisfare esigenze specifiche dei settori economici. Così facendo, la portata del regolamento viene vanificata: invece di garantire la libera circolazione, si pensa solo ad assicurare il protezionismo nazionale.

Questa situazione, almeno per quanto riguarda l'Italia, pone in evidenza:

- la responsabilità degli esperti degli Stati membri, che non rappresentano i problemi dei loro

- Paesi nel corso degli incontri comunitari;
- la responsabilità delle organizzazioni professionali di categoria, che non fanno sentire la loro voce a tempo e a luogo e si adoperano, invece, in un secondo tempo per stravolgere il contenuto della regolamentazione.

A tal fine, è opportuno anche richiamare l'attenzione sulla sentenza n. 443/1997 con la quale la Corte Costituzionale ha posto in evidenza che *"ogni limitazione imposta dalla legislazione nazionale alla fabbricazione ed alla commercializzazione delle paste alimentari nel territorio italiano, che non rinvienga nel trattato o, più in generale, nel diritto comunitario il proprio fondamento giustificativo, così da poter essere applicata egualmente nei confronti di tutta la produzione commercializzata in Italia, si risolve in uno svantaggio competitivo e, in ultima analisi, in una vera e propria discriminazione a danno delle imprese nazionali"*. La sentenza, pur emessa in un procedimento relativo alle paste alimentari, enuncia un principio applicabile a tutta la produzione alimentare. Per quanto riguarda i rapporti tra Osa nazionali e Osa comunitari, inoltre, precisa che: *"In assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza, opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato; opera, quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate da oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria: il che equivale a dire che, nel giudizio di eguaglianza affidato a questa Corte, non potevano essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare"*.

Se quanto rilevato dalla Corte Costituzionale venisse preso in considerazione seriamente, nessuna richiesta normativa avanzata dal mondo economico alle autorità nazionali potrebbe essere accolta. Le autorità nazionali, per interesse politico elettorale, sono invece sempre condiscendenti verso le richieste suddette.

Fatte queste premesse, giova verificare la situazione di mercato in Italia, dove le imprese dimostrano sempre di più che in materia possono fare quel che vogliono; anzi, si uniscono pensando che, se

a sbagliare sono in tanti, l'infrazione è meno dolorosa. Pensando di fornire maggiore informazione ai consumatori, violano le norme.

In questo articolo il nostro obiettivo è porre l'attenzione sulle principali problematiche rilevate in materia di etichettatura.

Requisiti linguistici

L'articolo 15 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che è obbligatorio informare il consumatore nella propria lingua nazionale. In Italia, quindi, l'etichetta deve essere realizzata in lingua italiana ed invece circolano tanti prodotti fabbricati in altri Paesi, etichettati nella lingua d'origine e, a volte, anche in inglese. La giustificazione è data dal fatto che il decreto legislativo 231/2017 nulla ha prescritto in materia. È vero, ma il codice del consumo stabilisce che nessun prodotto può circolare sul mercato italiano se le indicazioni obbligatorie non figurano in lingua italiana. Le indicazioni obbligatorie possono figurare anche nelle altre lingue, ma quella italiana rimane obbligatoria ed

i relativi caratteri non possono essere inferiori a quelli figuranti in lingue differenti.

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

L'articolo 13 del regolamento (UE) 1169/2019 precisa, nell'ultimo periodo del comma 1, che le indicazioni obbligatorie «non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire». La Commissione UE ha anche precisato che le denominazioni di vendita devono figurare in modo uniforme con la stessa grandezza di caratteri.

Che cosa si verifica invece sul mercato? Alcuni esempi:

- le "acque minerali naturali" (denominazione legale) sono presentate con l'indicazione del nome della sorgente o dell'imbottigliatore riportato tra le parole "minerali" e "naturali";
- i succhi di frutta non riportano generalmente



la denominazione prevista dalla specifica direttiva, ma figurano col nome del frutto riportato in caratteri grandi ed il resto in caratteri più piccoli, come nel caso di "ALBICOCCA Succo e polpa di frutta" invece di "Succo e polpa di albicocca". Lo stesso si può dire per le confetture;

- il pane dovrebbe essere commercializzato conformemente alle disposizioni della legge 580/64, invece vengono generalmente utilizzati nomi di fantasia, come "pane casareccio", "ciriola" e "michetta".

Senza glutine

La dicitura "senza glutine", fino a qualche anno fa, faceva rientrare i relativi prodotti nella categoria dei dietetici. Il regolamento (UE) 828/2014 ha trasferito la materia nel regolamento (UE) 1169/2011. In sostanza, la dicitura "senza glutine" deve essere conforme ai principi enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. In pratica, esiste il divieto di utilizzo nei casi in cui il prodotto sia ottenuto con ingredienti che naturalmente non contengono glutine. Risulta evidenziare al riguardo una diversa posizione del Ministero della Salute, ma occorre considerare che la normativa non presenta aspetti sanitari, ma solo merceologici per informare il consumatore e non per prenderlo in giro: una diversa impostazione non giustificerebbe l'adozione del regolamento (UE) 828/2014. Scrivendo su un formaggio o su un minestrone la dicitura "senza glutine", si fornisce un messaggio ingannevole, in quanto tutti gli analoghi prodotti hanno le stesse caratteristiche, cioè sono senza glutine.

Presentazione dei prodotti

Tra le pratiche leali di informazione figura la presentazione dei prodotti, di cui al paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011. Si tratta di un concetto di grande importanza, finalizzato a evitare concorrenza sleale tra imprese. La presentazione riguarda gli aspetti esteriori dei prodotti, in particolare la forma, soprattutto se è tipica di prodotti tutelati, quali il panettone e il pandoro, l'aspetto, l'imballo o il

materiale di imballo.

I prodotti di imitazione non possono essere presenti sul mercato ricorrendo a formulazioni di concorrenza con i prodotti tutelati.

Mettere sullo stesso scaffale prodotti aventi diversi requisiti significa voler confondere l'acquirente sulla natura degli stessi

Ma c'è qualcosa che riguarda anche la responsabilità delle imprese commerciali ed è il modo in cui i prodotti sono disposti negli scaffali. Mettere, infatti, sullo stesso scaffale prodotti aventi diversi requisiti significa voler confondere l'acquirente sulla natura degli stessi.

Denominazione dell'alimento

La denominazione dell'alimento richiesta dall'articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011 è il nome (non l'aggettivo) prescritto dalla vigente normativa nazionale. Spesso manca (taluni prodotti Dop e Igp) o, se figura, è riportata con caratteri di grandezza non conforme a quanto previsto agli articoli 13 e 37 del regolamento.

Indicazione del trattamento o stato fisico del prodotto

Per quanto riguarda l'indicazione del trattamento o dello stato fisico di un prodotto, quanto stabilito dall'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) 1169/2011 viene violato, nel caso degli alimenti surgelati, da quasi tutte le imprese. Solitamente il nome del prodotto figura in etichetta senza l'indicazione del trattamento, ma viene aggiunta una dicitura volontaria considerata "nome del prodotto", accompagnata dal termine "surgelato". La presentazione potrebbe essere accettata se la grandezza dei caratteri fosse conforme all'articolo 37 del regolamento (UE) 1169/2011, ma la violazione di quanto disposto

dal regolamento è presente comunque: se viene considerata "denominazione" la specialità gastronomica, i relativi caratteri risultano essere più piccoli della descrizione, che, tra l'altro, non è accompagnata dall'indicazione del trattamento.

Un altro esempio riguarda la "Lasagna al ragù di carne", accompagnata dalla dicitura "Lasagna di pasta fresca all'uovo farcita con ragù di carne bovina. Surgelata". L'uso del termine "carne" senza alcun riferimento all'origine animale (ad esempio, suina o bovina) non è corretto.

L'obbligo di completare la denominazione col termine "surgelati" è prescritto anche dal decreto legislativo 110/1992.

Peggior ancora è il comportamento dei soggetti che indicano il riferimento al trattamento accanto alla quantità, ben sapendo che il regolamento prescrive che la denominazione «comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito». È evidente, quindi, il posto in cui detta indicazione dovrebbe figurare.

Additivi

Il regolamento (UE) 1169/2011 si limita a definire in materia le modalità di indicazione nell'etichettatura, anche se lo stesso messaggio viene fornito dallo specifico regolamento relativo agli additivi: il regolamento (CE) 1333/2008. I principi di utilizzo, invece, sono prescritti solo da quest'ultimo, a norma del quale l'uso degli additivi deve rispondere ai seguenti criteri:

- gli additivi devono essere autorizzati e possedere i requisiti di purezza prescritti;
- l'utilizzo degli additivi deve rispondere ad una



necessità tecnologica;

- l'utilizzo degli additivi deve presentare un vantaggio per i consumatori, senza trarlo in errore;
- l'utilizzo degli additivi deve essere effettuato nei casi e nelle dosi massime consentite;
- l'etichettatura deve essere conforme a quanto prescritto dal regolamento (UE) 1169/2011.

Questi 5 criteri devono sussistere sempre. La mancata osservanza anche di uno solo rappresenta un uso irregolare degli additivi. Generalmente il criterio che non viene considerato nella preparazione di un prodotto è "l'esigenza tecnologica". Si ritiene, complice l'assistenza di numerosi consulenti, che sia sufficiente l'indicazione dell'additivo nelle liste comunitarie, per poter essere utilizzato. Ma la norma è scritta in modo semplice e chiaro e non presenta dubbi di interpretazione.

La lista delle mancanze che si riscontrano in materia di etichettatura potrebbe continuare, ma è opportuno fermarsi, con l'auspicio che il buon senso prevalga ed aiuti le imprese verso un maggior rispetto del consumatore, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme e tenendo conto che il consumatore è oggi in grado di percepire il significato dei messaggi che vengono forniti sugli imballi.